

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 marzo 2022

Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2022. (22A02903)

(GU n.114 del 17-5-2022)

Capo I

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti i regolamenti (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2013 n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, relativo agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonché un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresì un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo

vegetale;

Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, così come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e, in particolare, la misura 17 «Gestione del rischio»;

Visto il regolamento (UE) 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e, in particolare, l'art. 1 commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f) e 76 del regolamento (UE) 2115/2021, con una dotazione finanziaria per l'anno 2022 di 50 milioni di euro, disposta dal citato comma 515;

Considerato, in particolare, l'art. 1, comma 515, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale nello stabilire che le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo sono definite con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, altresì, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo 102/2004;

Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed eventi catastrofici», prevista dall'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici»;

Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove è stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali 29 dicembre 2014, n. 3015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale;

Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015, n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative

coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal primo gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della politica agricola comune - PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerati il Piano assicurativo individuale (PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016 n. 10158, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36 paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2019, n. 1104;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 febbraio 2019, n. 1411, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei Soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Considerato che gli interventi previsti dal regolamento (UE) 2115/2021, in particolare quelli previsti all'art. 76 inerente la Gestione del rischio, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto opportuno, quindi, avviare una fase sperimentale comprensiva dell'implementazione degli strumenti propedeutici al funzionamento del Fondo mutualistico nazionale di cui alla sopracitata legge del 30 dicembre 2021, che garantisca una coerente attuazione con quanto previsto dal regolamento (UE) 2115/2021, avvalendosi, nei limiti del necessario, della dotazione di cui alla medesima legge;

Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, da Confagricoltura, da Coldiretti, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA, dall'Associazione nazionale dei consorzi di difesa - ASNACODI, dal Consorzio difesa produttori agricoli di Trento - CODIPRA, dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni - IVASS e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;

Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 16 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla Gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2022, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il sostegno pubblico di cui al comma 1 alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013, e' attuato nei limiti delle risorse disponibili in bilancio stanziato nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonche', per quanto attiene agli interventi di cui all'art 14, nei limiti delle risorse stanziato nel medesimo stato di previsione ai sensi dell'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II

Polizze assicurative

Art. 2

Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2.

3. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 3.

Art. 3

Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali

1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie);

b) polizze che coprono l'insieme delle avversita', elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza);

c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie);

d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali);

e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4;

f) polizze che coprono almeno 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1;

2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assicurabili, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle

Autorita' competenti.

3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purché coprano rischi diversi.

4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

5. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilità della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione futura.

6. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale.

7. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; per le polizze sperimentali ricavo di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo è inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua è identificata in termini monetari.

8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 7, sulla base delle risultanze dell'attività del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potrà avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovrà essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualità. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4.

9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilità di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non è consentita la stipula di più polizze ovvero di più certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI); ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 7 deve essere calcolata per l'intero prodotto assicurato, di cui all'allegato 1, per comune.

10. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo standard di cui all'allegato 6.1.

Art. 4

Coperture assicurative per le strutture aziendali

1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversità facoltative previste dal medesimo allegato.

2. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale.

Art. 5

Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali

1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze, in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali.

2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizootie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7.

3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, devono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.

4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse; la soglia si calcola sul valore assicurato laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua e' identificata in termini monetari.

5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili, riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.

6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalita' di cui al comma 5.

7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrecimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.

8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni Piano assicurativo individuale (PAI); ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune.

10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo' comportare pagamenti diretti ai beneficiari; le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti.

Art. 6

Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni

1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantita' non agevolabili.

2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1.

3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti.

4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore e' autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione.

5. Il Piano assicurativo individuale (PAI) di cui all'allegato B, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e dovra' riportare, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale e alla produzione media annua per le colture e alla quantita' aziendale e assicurata per la zootecnia, il valore della produzione media annua.

Art. 7

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile.

2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita

dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value (SV), il valore massimo assicurabile e' quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.

4. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

5. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 7 e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a:

1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa;

2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa;

3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa;

4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa;

5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua);

6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa.

b) polizze senza soglia di danno, relative a:

1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa;

2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa.

6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio.

Art. 8

Termini di sottoscrizione delle polizze

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;

b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;

c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivaie di piante arboree da frutto, piante di viti

portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle già indicate alla lettera d del presente articolo), strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive.

Capo III

Fondi di mutualizzazione

Art. 9

Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorità competente, contro avversità atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizootie, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assoggettabili:

a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversità atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2. Le fitopatie e le infestazioni parassitarie sono da intendersi assoggettabili a copertura mutualistica, qualora siano applicate norme tecniche, soluzioni agronomiche e le strategie necessarie alla corretta gestione fitosanitaria delle stesse, previste o riconosciute dalle Autorità competenti.

b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizootie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato.

3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3.

Art. 10

Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica

1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2.

2. Le coperture mutualistiche che coprono i rischi atmosferici delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni:

a) l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2 (avversità catastrofali + avversità di frequenza + avversità accessorie);

b) l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversità catastrofali) e almeno 1 avversità di cui al punto 1.2.2.1 (avversità di frequenza);

c) almeno 3 delle avversità elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversità di frequenza e avversità accessorie);

d) l'insieme delle avversità elencate all'allegato 1, punto

1.2.1 (avversita' catastrofali);

e) almeno 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1.

3. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013; la soglia si calcola sul valore protetto laddove quest'ultimo e' inferiore alla produzione media annua. La produzione media annua e' identificata in termini monetari. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 6.2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo nel Piano mutualistico individuale (PMI) ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'Allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con la produzione piu' basso.

4. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 3 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il Soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione.

5. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrecimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le specie vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. Il contratto di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

6. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere:

a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale;

b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale.

7. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture mutualistiche per ogni Piano mutualistico individuale (PMI) o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio.

Art. 11

Contenuti della domanda di adesione alla copertura mutualistica e altre informazioni

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158, nonche' quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore

assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalita' e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo.

2. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresì, riportare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il valore più basso e quello con il valore più elevato.

Art. 12

Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica.

2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa, massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei valori assoggettati a copertura mutualistica di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a questa; in caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value, il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, e' quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori.

4. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica.

5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

6. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 13

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche

1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
- b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
- c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il 30 giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivaia di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivaia di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche (ad eccezione di quelle gia' indicate alla lettera d del presente articolo) e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica.

Art. 14

Criteri e modalita' di intervento del Fondo mutualistico nazionale avversita' catastrofali

1. Per la campagna 2022 il Fondo mutualistico nazionale avversita' catastrofali, istituito dall'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel limite delle risorse in esso individuate, opera, ai sensi del decreto di cui al medesimo art. 1, comma 515, in via sperimentale, per l'avviamento e la preparazione dell'attivita' a regime del Fondo stesso, al fine di garantire la necessaria coerenza con le previsioni di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021.

2. La sperimentazione e' effettuata fino al 31 dicembre 2022 ed e' finalizzata a verificare l'intero ciclo di funzionamento del Fondo stesso per consentire, a regime, il governo delle fasi di partecipazione, copertura dei rischi, finanziamento, monitoraggio degli eventi catastrofali e gestione dei sinistri, comprese le verifiche previste dalla normativa e non prevede l'erogazione di indennizzi agli agricoltori partecipanti.

3. I criteri di intervento per la sperimentazione, ivi compresi le aree territoriali e i prodotti interessati, sono riportati nell'allegato 11.

4. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 516 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, acquisisce le informazioni e svolge le attivita' necessarie alla sperimentazione anche attraverso idonee modalita' di collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), con gli organismi collettivi di difesa e con eventuali altri enti pubblici e operatori economici privati.

Capo IV

Fondi per la stabilizzazione del reddito settoriale

Art. 15

Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito

1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente e gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti.

2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2022, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.

3. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione

viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9.

4. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto.

Art. 16

Determinazione del reddito di riferimento

1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualita' antecedenti, e' determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 10.

Art. 17

Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale

1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale e' riferita all'anno solare. Il contratto di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale.

2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, conformemente all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o quantita' di prodotta).

3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art. 16.

4. La copertura mutualistica puo' essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai Capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno.

5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, la perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore.

Art. 18

Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni.

1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158, nonche' quanto previsto dal Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022, deve essere tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalita' e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo.

2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve,

altresi', riportare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato.

Art. 19

Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili

1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' determinata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale.

2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni.

3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito, sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e sugli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo per il pagamento delle compensazioni agli agricoltori aderenti, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa.

Art. 20

Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito

1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento.

2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito.

Art. 21

Modifiche al Piano

1. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 364

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

DEFINIZIONI

1 - Definizioni generali

Polizze assicurative: all'interno del Piano si intendono le polizze assicurative agevolate a copertura dei danni alle produzioni agricole e zootecniche, agli allevamenti e alle strutture aziendali agricole, causati da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e infestazioni parassitarie, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.

Fondi di mutualizzazione: all'interno del Piano si intendono i Fondi per rischi climatici e sanitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.

Fondo per la stabilizzazione del reddito settoriale: all'interno del Piano si intendono i Fondi per la tutela del reddito settoriale di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158 e successive modificazioni e all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni.

Reddito settoriale: somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione di un dato settore sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione (ref. Metodologia per il calcolo del reddito di cui all'allegato 10).

2 - Definizioni di eventi e garanzie

I - Eventi avversi

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni eccedenti le medie del periodo che abbiano causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento caldo (Sirocco e/o Libeccio): Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest

abbinato ad una temperatura di almeno 30°C che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Nel rischio possono essere considerati anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico) che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensita' arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.

Siccita': straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidita' e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalita' delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccita' devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti, negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensita' arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.

Ondata di calore: periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura e' superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.

II - Garanzie

Garanzie a copertura delle rese a seguito di avversita' atmosferiche: si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa delle combinazioni degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata indicate all'art. 3, comma 2, ed eventualmente delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

La mancata resa dovra' essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e resa assicurata.

III - Garanzie zootecnica

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorita' sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate. Per mancato reddito si intende la mancata produzione relativa ad un ordinamento produttivo per specie allevata a cui possono essere aggiunti i maggiori costi sostenuti, al netto dei costi non sostenuti.

Mancata produzione di latte: riduzione della produzione di latte nel periodo estivo dovuta a valori termoigrometrici elevati, misurabili come superamento, nella provincia/Comune di riferimento, dei valori di THI critici (THI diurno >78 e THI notturno >68) per un periodo superiore a 5 giorni, che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Mancata produzione di miele: riduzione della produzione di miele nel corso dell'intera annata, e comunque nel periodo di copertura assicurativa, dovuta ad uno o piu' dei seguenti fenomeni che influenzano:

1) L'attività di bottinatura durante il periodo di fioritura delle specie nettariifere:

Precipitazioni piovose: Superamento della soglia del 40% del rapporto tra giorni con precipitazioni che durano almeno la metà del periodo di luce della giornata, e del numero dei giorni di fioritura delle specie nettariifere interessate;

Temperature critiche: Abbassamento delle temperature al di sotto dei 15°C e innalzamento al di sopra dei 36°C per una durata pari ad almeno la metà del periodo di luce della giornata nel periodo di fioritura delle specie nettariifere interessate;

2) La secrezione nettariifera delle piante oggetto di bottinatura:

Siccità, eccesso di pioggia, gelo e brina, come definite al precedente punto 2.1 - Eventi avversi.

Gli effetti negativi di tali avversità atmosferiche devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o allevamenti limitrofi.

Abbattimento forzoso: perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di, piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: costo per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione e la distruzione delle carcasse di animali, al netto dell'eventuale valore residuo recuperato, per le cause richiamate all'art. 5, comma 1, del presente Piano.

Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Metodologia di calcolo degli standard value

Calcolo degli standard value delle produzioni vegetali

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche di serie storiche pluriennali desunte dai dataset sulle polizze agricole assicurative, su rilevazioni in campo e su valutazioni agronomiche;

b) sui disciplinari di produzione per i prodotti tutelati da marchi a indicazione geografica e a denominazione di origine protetta.

Con riferimento al punto a), per il calcolo della componente produttiva di riferimento per unità di superficie di ciascuna delle 5 annualità aggiornato almeno con cadenza triennale, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1305/2013, sono utilizzate in ordine di priorità ed in base ai dati disponibili:

1. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di comune;

2. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di provincia, in assenza di un numero minimo di occorrenze per comune;

3. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello di regione, in assenza di un numero minimo di occorrenze per provincia;

4. le produzioni medie, aumentate di una deviazione standard, per unità di superficie assicurate a livello nazionale, in assenza di un numero minimo di occorrenze per regione.

La metodologia prevede in ogni caso che i dati provenienti dalle basi dati statistiche siano comunque validati e congruiti sulla base di analisi supplementari di tipo agronomico e sulla base di eventuali

disciplinari di produzione. Le produzioni cosi' determinate, o lo Standard Value, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza.

Per i calcoli di cui ai punti da 1 a 4 si utilizzano i dataset delle polizze agricole agevolate acquisiti nel sistema informativo SGR/SIAN.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value e' basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali.

Calcolo degli standard value delle produzioni zootecniche

Gli Standard Value (valori unitari standard) per prodotti e ambiti geografici (comunale/provinciale, regionale o nazionale) sono basati per la componente produttiva (resa):

a) su analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali;

b) su parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione.

Per il calcolo della componente produttiva di riferimento per capo sono utilizzate per il latte a partire dalla campagna 2016, annualmente, le produzioni di riferimento elaborate a livello territoriale sulla base di analisi statistiche dei dati derivanti dai controlli funzionali per le varie specie almeno degli ultimi tre anni. Per le specie da carne, da uova e del prodotto miele le produzioni di riferimento sono elaborate, e verificate almeno con cadenza triennale, sulla base di parametri standard che tengono conto delle variabili che incidono sulla produzione media aziendale quali: numero dei nascituri per ciclo di produzione annuo, cicli produttivi annui, peso vivo alla fase/macellazione.

Le produzioni cosi' determinate, o lo Standard Value, sono oggetto di consultazione con le regioni/province autonome per le valutazioni di competenza.

Per quanto attiene alla componente prezzo, il calcolo dello Standard Value e' basato su dati medi, aggiornati con cadenza annuale, risultanti dalle rilevazioni triennali o quinquennali dei prezzi unitari per prodotto o specie/razza o gruppo di razze.

Normalizzazione in presenza di rese anomale

In presenza di rese anomale (significativamente divergenti e solitamente piu' alte rispetto a quelle dello stesso territorio-prodotto) sono previste verifiche ed eventuali correttive attraverso procedure stabilite dall'Autorita' di gestione del programma.

Allegato 6.1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6.2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

Metodologia di calcolo dei parametri contributivi

Colture

Il parametro contributivo e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione area territoriale/prodotto/combinazioni di eventi (secondo la classificazione di cui all'allegato 8), calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

Ai fini del calcolo della spesa ammissibile a contributo sono applicati i parametri contributivi delle combinazioni comune/prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati

assicurativi sottoscritti da almeno 3 Compagnie di assicurazione e almeno 5 aziende assicurate. Alle polizze/certificati assicurativi appartenenti a combinazioni comune/ prodotto/tipologia di polizza con dati di polizze/certificati assicurativi sottoscritti da meno di 3 Compagnie di assicurazione o da meno di 5 aziende assicurate si applica il parametro contributivo della Provincia di appartenenza, dello stesso prodotto e della stessa tipologia di polizza. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Al fine di promuovere la sottoscrizione da parte degli agricoltori di polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, e' introdotto il seguente meccanismo di salvaguardia:

1. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), e d), sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo;

2. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sia inferiore all'85% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino all'85% del premio assicurativo;

3. nel caso in cui la spesa ammessa a contributo delle polizze agevolate di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), sia inferiore al 75% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 75% del premio assicurativo.

Produzioni zootecniche

Il parametro contributivo delle produzioni zootecniche e' pari alla tariffa media dell'anno in corso per ogni combinazione provincia/allevamento/garanzia, considerando eventualmente anche la consistenza dell'allevamento e la tipologia produttiva, calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Strutture

Il parametro contributivo delle strutture aziendali e' pari alla tariffa media regionale dell'anno in corso per ogni tipologia di struttura aziendale, calcolata con la seguente formula:

$$[(\text{somma dei premi assicurativi dell'anno}) / (\text{somma dei valori assicurati nell'anno})] \times 100$$

tenendo conto anche dei giorni di copertura assicurativa. Il parametro contributivo puo' essere calcolato anche sulla base di dati provvisori.

Nel caso in cui la spesa ammessa a contributo sia inferiore al 90% del premio assicurativo, la stessa e' incrementata fino al 90% del premio assicurativo.

Nuovi assicurati

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA (codice unico di identificazione dell'azienda agricola) non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato; tale agevolazione si estende anche ai due anni successivi a quello di adesione iniziale al sistema assicurativo agevolato da parte dell'impresa agricola, individuata mediante il CUAA.

Limiti massimi

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati ed i meccanismi di salvaguardia a favore delle polizze che coprono la maggior parte delle avversita', con particolare riferimento a quelle catastrofali, per la tipologia di polizze di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) e f), il parametro contributivo massimo e': 20 per la

frutta, 15 per tabacco, nesti di vite, piante di vite portinnesto, vivai di vite, e orticole, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1. Per la tipologia di polizza di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e d) il parametro massimo e' 25 per tutti i prodotti.

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle produzioni zootecniche e' pari a 15; il parametro contributivo massimo delle produzioni apistiche per la campagna assicurativa 2022, qualora le garanzie includano la «mancata produzione di miele», e' pari a 20.

In ogni caso, considerando anche i nuovi assicurati, il parametro contributivo massimo delle strutture aziendali e' pari a 2.

Allegato 8

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9

Metodologia «trigger» per l'attivazione del Fondo IST

Con riferimento ai fondi per la stabilizzazione del reddito (IST), il PSRN 2014-2022 stabilisce che per le perdite determinate da condizioni di mercato dei prodotti agricoli e dei relativi input, la variazione delle condizioni di mercato deve essere riscontrabile sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. Lo stesso PSRN dispone inoltre che l'Autorita' di gestione, ovvero la Direzione generale dello sviluppo rurale del MIPAAF deve fornire supporto nel reperimento delle informazioni di mercato.

A tal fine, l'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2022, con il supporto tecnico dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), monitora gli andamenti del mercato e rileva il «trigger event», ossia l'avvenuta variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo superiore al 15% del reddito medio del triennio precedente. Le variazioni di reddito per settore sono monitorate da ISMEA sulla base di una rilevazione mensile dei prezzi di vendita e dei costi di acquisto dei mezzi correnti di produzione per le voci di costo piu' volatili e piu' rappresentative per la produzione di riferimento.

A cadenza trimestrale ISMEA effettua il calcolo del reddito medio unitario (dato dalla differenza tra ricavi e costi unitari dell'anno mobile) e confronta tale valore con la media del triennio (mobile) precedente per calcolarne la variazione.

La rilevazione sara' resa disponibile mediante pubblicazione sul sito del MIPAAF. Le richieste di risarcimento da parte degli agricoltori per le perdite di reddito superiori alla soglia del 20% potranno essere avanzate ai fondi settoriali per la stabilizzazione del reddito in tutti i casi in cui sia stato accertato dal Soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione sulla base dei dati di monitoraggio forniti dall'Autorita' di gestione (trigger event), anche indipendentemente dalla citata pubblicazione.

In mancanza delle informazioni di mercato derivanti dal citato sistema di monitoraggio ovvero nei casi in cui pur in presenza di dati sulle dinamiche di mercato non dovesse verificarsi il «trigger event», la dimostrazione dello stato di crisi puo' essere accertata direttamente dal Soggetto gestore del Fondo di mutualizzazione anche sulla base di dati amministrativi (es. fatture di vendita o di acquisto), nel caso in cui i documenti disponibili dimostrino che il fenomeno rilevato si sia verificato in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale.

A tal fine, il Soggetto gestore del fondo di mutualizzazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i) del decreto ministeriale 5 maggio 2016, e' tenuto a definire preventivamente i criteri per la determinazione delle perdite economiche o dei drastici cali di reddito (perdite di reddito superiori alla soglia del 20%) individuando un indicatore idoneo a determinare i casi di crisi

verificatasi «in maniera generalizzata tra gli aderenti al fondo operanti in un determinato settore produttivo o area territoriale».

Allegato 10

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 11

Parte di provvedimento in formato grafico